



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

IT

ECB-PUBLIC

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 ottobre 2015

sulle modifiche allo Statuto della Banca d'Italia

(CON/2015/41)

Introduzione e base giuridica

Il 7 ottobre 2015 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca d'Italia una richiesta di parere su delle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia (di seguito congiuntamente le "modifiche proposte").

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, secondo trattino, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in quanto le modifiche proposte riguardano lo statuto di una banca centrale nazionale. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il seguente parere.

1. Finalità delle norme proposte

- 1.1 Le modifiche proposte incorporano nello Statuto della Banca d'Italia le disposizioni della legge n. 5 del 29 gennaio 2014¹ che ha convertito (con modifiche) il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013. Un precedente parere della BCE emesso il 21 febbraio 2014² ha già preso in considerazione le modifiche apportate dal Parlamento italiano nel processo di conversione.
- 1.2 In particolare le modifiche proposte specificano, in conformità alla legge n. 5 del 2014: a) il numero e il valore delle quote di partecipazione della Banca d'Italia³; b) il numero dei potenziali detentori di quote di partecipazione⁴; c) l'importo massimo delle quote di partecipazione che possono essere detenute da un singolo partecipante, e i metodi utilizzati per il calcolo delle partecipazioni indirette facendo riferimento a specifiche disposizioni applicabili ai partecipanti⁵; e d) la dematerializzazione delle quote di partecipazione e il loro trasferimento in un sistema di gestione accentrata⁶.
- 1.3 Altre modifiche sono state introdotte dalla Banca d'Italia di propria iniziativa. In particolare, il periodo minimo di titolarità delle quote di partecipazione affinché i partecipanti possano richiedere al Consiglio superiore di convocare l'assemblea dei partecipanti, fissare il suo ordine del giorno,

¹ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 23.1.2014.

² Parere CON/2014/19. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

³ Articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto della Banca d'Italia, in relazione all'articolo 4(2) della Legge n. 5 del 2014.

⁴ Articolo 3, paragrafo 3, dello Statuto della Banca d'Italia, in relazione all'articolo 4(4) della Legge n. 5 del 2014.

⁵ Articolo 3, paragrafo 4, dello Statuto della Banca d'Italia, in relazione all'articolo 4(5) della Legge n. 5 del 2014.

⁶ Articolo 4 dello Statuto della Banca d'Italia, in relazione all'articolo 6(6-bis) della Legge n. 5 del 2014.

esercitare i diritti di voto in assemblea e beneficiare della distribuzione degli utili, è ridotto da tre mesi a 40 giorni, in parziale deroga alle norme di cui al Testo Unico della Finanza⁷.

- 1.4 I divieti di quote di partecipazione cointestate e di annotazione di vincoli per scopi diversi da quello di garanzia, già previsti nel Regolamento Generale della Banca d'Italia⁸, sono stati ora inclusi nello Statuto della Banca d'Italia.
- 1.5 Ulteriori modifiche sono previste per quanto riguarda il funzionamento dell'assemblea dei partecipanti. Il regolamento che disciplina l'assemblea deve essere approvato dai partecipanti con l'ordine del giorno dell'assemblea comunicato ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Inoltre, l'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio della Banca d'Italia e il riparto dell'utile netto si deve tenere non più tardi del 31 marzo (invece del 31 maggio).
- 1.6 Rispetto alla titolarità delle partecipazioni, lo Statuto della Banca d'Italia specifica che al Consiglio superiore è conferito anche il potere di verificare se gli esponenti aziendali e i partecipanti dei soggetti acquirenti di quote rispettino i requisiti di onorabilità stabiliti dalla disciplina normativa e statutaria. Se tali requisiti non sono rispettati il Consiglio superiore può annullare la cessione delle quote⁹.
- 1.7 Altri emendamenti prevedono modifiche minori alla governance delle filiali, impongono alla Banca d'Italia obblighi di segnalazione addizionali, abrogano le disposizioni relative ad azioni revocatorie e diritti o titoli garantiti da pegno su valori, merci o titoli.

2. Osservazioni di carattere generale

- 2.1 Le modifiche proposte mirano principalmente ad incorporare nello Statuto della Banca d'Italia le disposizioni della legge n. 5 del 2014, che modifica il decreto legge n. 133 del 2013. Si osserva che la BCE ha già espresso in precedenti pareri il proprio punto di vista su alcune delle modifiche proposte, nonché sulle relative disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia. Di conseguenza, per quanto riguarda il valore delle quote di partecipazione, il tetto alla quota di capitale detenibile, le operazioni di acquisto delle proprie partecipazioni che possono essere effettuate dalla Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, il requisito di nazionalità per i potenziali partecipanti, gli accantonamenti e le riserve, si fa riferimento alle opinioni espresse in tali pareri¹⁰.
- 2.2 La BCE ha presente che le modifiche proposte concernenti le norme che disciplinano l'assemblea dei partecipanti e il periodo minimo di titolarità delle quote di partecipazione richiesto per esercitare certi diritti dei partecipanti sono state introdotte dalla Banca d'Italia tenendo conto di una maggiore dispersione delle quote di partecipazione e di un ricambio atteso dei partecipanti più elevato.

⁷ Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

⁸ V. articolo 1 del *Regolamento Generale della Banca d'Italia* pubblicato sul sito della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it.

⁹ Articolo 19, paragrafo 3, lettera l), in relazione all'articolo 6, comma 5, lettera d) della Legge n. 5 del 2014.

¹⁰ V. in particolare i paragrafi 1, 3.1, 3.3, 3.5 e 6 del Parere CON/2013/96 e i paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 4.2 del Parere CON/2014/19.

- 2.3 La BCE ha altresì presente che la disposizione che esclude azioni revocatorie per le operazioni di anticipazione erogate dalla Banca d'Italia, che rispecchia la formulazione dell'articolo 67 (4) della Legge fallimentare¹¹, è stata abrogata per evitare un'inutile duplicazione, mentre le disposizioni riguardanti i diritti, titoli o crediti garantiti da pegno sono state abrogate in quanto non sono applicabili in generale, ma sono attuabili solo per mezzo di specifici accordi contrattuali.
- 2.4 La BCE accoglie con favore il fatto che l'assemblea ordinaria annuale dei partecipanti per l'approvazione del bilancio e il riparto dell'utile netto debba essere tenuta al più tardi il 31 marzo di ogni anno con l'obiettivo di fornire informazioni in modo più tempestivo.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, 30 ottobre 2015.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

¹¹ Articolo 67(4) del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942.